

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV

Comunicazione

Comunicato per i media specializzati

Data 18.11.2019 Embargo

Registrazione BDTA di ovicaprini

Dal 2020 i detentori di ovini e caprini dovranno rispettare l'obbligo di notifica per i loro animali, ovvero dovranno comunicare tutti i loro movimenti alla Banca dati sul traffico di animali (BDTA). Inoltre tutti gli ovini e i caprini dovranno essere dotati di due marche auricolari. I detentori di animali possono informarsi su varie piattaforme in merito ai dettagli di questo obbligo.

Alla fiera nazionale sulla detenzione di animali da reddito **Suisse Tier 2019** (dal 22 al 24 novembre) alcuni esperti dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e di Identitas AG informeranno quotidianamente i visitatori sulle novità. Ulteriori informazioni, quali gli aspetti generali della BDTA e le modalità di notifica, potranno essere richieste presso lo stand di Identitas AG. Anche il sito www.ovinicaprini.ch contiene informazioni utili sull'obbligo di notifica.

Lotta alle epizoozie e sicurezza alimentare

Registrando il traffico di animali nella BDTA si migliora notevolmente la tracciabilità, un aspetto molto importante per una lotta efficace alle epizoozie nonché per la sicurezza delle derrate alimentari di origine animale. I dati della BDTA vengono inoltre utilizzati per il calcolo dei pagamenti diretti legati agli animali.

La novità più evidente al momento dell'introduzione, le due marche auricolari, riguarda inizialmente tutti gli animali appena nati: tutti gli ovini e i caprini nati a partire dal 1° gennaio 2020 devono essere identificati con due marche auricolari. Per gli ovini, una di queste deve essere elettronica. Tutti gli ovini e i caprini neonati dovranno essere registrati nella BDTA entro 30 giorni dalla nascita. Per gli animali nati prima di questa data i detentori hanno ancora tempo: in questo caso valgono periodi transitori per l'applicazione della seconda marca auricolare.

Termini transitori

Gli animali nati prima del 2020 non devono essere registrati subito nella banca dati. I detentori di animali hanno dunque tempo fino al primo spostamento (ad es. in un'altra azienda detentrice di animali o a un'esposizione) o fino alla fine del 2020. I dati registrati nel libro genealogico vengono trasmessi dalle organizzazioni di allevamento alla BDTA. Dal gennaio 2020 i detentori di animali dovranno soltanto confermare o adeguare i dati nella BDTA. Le registrazioni potranno essere effettuate a partire dal 6 gennaio 2020.

Inoltre si applicano i seguenti termini transitori:

- agli ovini nati prima del 1° gennaio 2020 deve essere applicata una seconda marca auricolare elettronica entro il 31 dicembre 2022. Se gli animali lasciano l'azienda prima della fine del 2022, la seconda marcatura deve essere effettuata prima dello spostamento.
- Ai caprini nati prima del 1° gennaio 2020 deve essere applicata una seconda marca auricolare soltanto a partire dal 1° gennaio 2023, anche se lasciano l'azienda prima di quel momento.
- Agli agnelli da macello nati nel 2019 non deve essere applicata una marca auricolare supplementare se entro il 30 giugno 2020 vengono portati dall'azienda di nascita direttamente al macello.
- Ai capretti da macello nati dopo il 1° gennaio 2020 deve essere applicata una sola marca auricolare se vengono portati dall'azienda di nascita direttamente al macello prima di aver compiuto il 120esimo giorno di età. Se vengono macellati successivamente, devono essere dotati di una seconda marca auricolare.


Le **marche auricolari** per la marcatura a posteriori e le nuove marcature possono già essere **ordinate** su <u>www.agate.ch</u>.

Contributi ed emolumenti

A partire dal 2020 i detentori di ovicaprini ricevono **contributi per ogni nascita notificata**. Già oggi i macelli ricevono contributi di eliminazione per ogni animale. A partire dal 2021 il presupposto per il pagamento è una storia animale completa e corretta. Se le notifiche non vengono effettuate oppure vengono effettuate erroneamente, dal 2020 i detentori riceveranno un messaggio di errore. Nel primo anno dell'obbligo BDTA, tuttavia, non verranno ancora fatturati emolumenti per le notifiche errate.

Le notifiche alla BDTA potranno essere effettuate tramite Internet. Chi non ha la possibilità di farlo per motivi tecnici può conferire a terzi il mandato di inserire i dati nella BDTA.

Panoramica dell'obbligo di notifica alla BDTA valido dal 2020:



Per ulteriori domande:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Servizio stampa Tel. 058 463 78 98 media@blv.admin.ch

Agate:

Helpdesk 0848 222 400 info@agatehelpdesk.ch